

In attuazione di tali disposizioni, è intervenuto il DPCM 22 ottobre 2008⁵ - recante "*Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015*" (c.d. 'DPCM EXPO'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 277 del 26 novembre 2008 e registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, emanato in attuazione del predetto art. 14, comma 2, del D.L. n. 112/2008, che ha previsto l'istituzione dei soggetti - con le rispettive competenze finalizzate a porre in essere gli interventi necessari per la realizzazione dell'Evento, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto medesimo - come di seguito indicati, anche a seguito delle successive integrazioni:

- La Società di gestione (inizialmente denominata SOGE S.p.A. e poi, per effetto del DPCM 9 aprile 2009, "Expo 2015 S.p.A."), oggetto della presente relazione;
- Il Commissario straordinario delegato (nominato ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)⁶;
- Il Commissario Generale (nominato con DPCM 5 agosto 2011, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle esposizioni universali e successive modificazioni);
- Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia (nominato prima con DPCM 14 febbraio 2012 e poi con DPCM 3 agosto 2012, ai sensi dell'art. 13 della predetta convenzione di Parigi);
- Il Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo, (nominato con DPCM 6 maggio 2013), che si sostituisce nei poteri e nelle funzioni del Commissario straordinario e del Commissario Generale (v. successivo paragrafo 1.2.5);
- La Commissione di Coordinamento per le attività connesse (COEM);
- Il Tavolo istituzionale per il governo complessivo per gli interventi regionali e sovraregionali (c.d. 'Tavolo Lombardia', prima presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, ora dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Si tratta, sostanzialmente, di una pluralità di centri decisionali, che rappresentano i principali esecutori primari del progetto, con le distinte competenze (di gestione, di vigilanza e di coordinamento e di governo degli interventi) attribuite

⁵ Modificato, tra l'altro, dal DPCM 5 agosto 2011, che istituisce la figura del Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 accanto a quella del Commissario straordinario, e - per ultimo - dal Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 14 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, istituendo la figura del Commissario Unico delegato del Governo, di cui si dirà più diffusamente al paragrafo 1.2.5.

⁶ Poi ridenominato, per effetto del DPCM 5 agosto 2011, Commissario straordinario del Governo.

anche in relazione alle differenti categorie di opere e di attività indicate negli Allegati al D.P.C.M. Expo (opere di preparazione e costruzione del sito, opere infrastrutturali di connessione al sito medesimo, opere di ricettività e tecnologiche – tutte definite quali 'opere essenziali' dall'Allegato 1 al medesimo DPCM– nonché le 'opere connesse' e le attività di organizzazione e gestione dell'evento espositivo).

Con atto in data 17 ottobre 2008 il Sindaco del Comune di Milano ha promosso la formazione dell'**Accordo di Programma**, finalizzato a consentire lo svolgimento dell'Esposizione Universale 2015 e la successiva riqualificazione del territorio che ospiterà l'evento, mediante idonea disciplina urbanistica, finalizzata alla realizzazione di interventi urbanistici, architettonici e paesaggistici "di spiccata qualità", oltre che la realizzazione delle necessarie infrastrutture, comprendenti attrezzature e spazi verdi di pubblico interesse, "ponendosi l'esposizione universale del 2015 come l'occasione per poter riqualificare una vasta area inutilizzata che, a causa delle interclusioni tra diverse infrastrutture, ha perso la vocazione agricola che la caratterizzava".

Il Decreto-Legge 25 settembre 2009 n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (G.U. 25.09.2009, n. 223) convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 2009, n. 166 (G.U. 24.11.2009, n. 274, S.O. n. 215/L), all'art. 3 *quinquies*, ("Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015") ha previsto una serie di strumenti per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici e nelle erogazioni dei finanziamenti.⁷

⁷ "1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di

In attuazione di detta disciplina, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Interno, Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, contenente le "Linee guida" per i controlli antimafia, volto a disciplinare le procedure di controllo antimafia sui contratti relativi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Sempre nell'ottica di rafforzare il sistema dei controlli antimafia, è stato inoltre sottoscritto tra la Società e la Prefettura U.T.G. di Milano, in data 13 febbraio 2012, il Protocollo di legalità, di cui si riferisce, in particolare, al Capitolo 4.8.4.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio (OPCM) 19 gennaio 2010 n. 3840 "Disposizioni concernenti la realizzazione del "grande evento" Expo Milano 2015" (G.U. 27.01.2010, n. 21) sono state previste ulteriori facoltà derogatorie, rispetto a quelle del 2007, in capo al Commissario Straordinario (già COSDE) che, con note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, aveva rappresentato l'esigenza di avvalersi di talune ulteriori deroghe alla normativa ordinaria, finalizzate in particolare alla realizzazione del programma delle opere pubbliche, nonché del Piano urbano parcheggi.^{8 9}

raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma."

⁸ Con note del 3 e del 19 novembre 2009, il presidente della regione Lombardia ha concesso l'intesa, ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale 2009-2011 dell'amministrazione comunale e dai programmi precedenti, e con esclusione del Piano urbano parcheggi; pertanto, "su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è stato emanato il provvedimento in questione

⁹ Essa integra la precedente ordinanza OPCM 18 ottobre 2007 n. 3623 e prevede per il COSDE ulteriori possibilità di deroga (a tredici atti normativi statali, a due leggi regionali della Lombardia, nonché al regolamento del decentramento territoriale del Comune di Milano).

In particolare, è prevista la possibilità di deroga alle seguenti norme:

1) Legge n. 241 del 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); viene prevista la deroga all'articolo 11, che disciplina gli accordi con i privati, integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo;

2) DPR n. 327 del 2001 ("Testo Unico sulla espropriazione per pubblica utilità"); le deroghe riguardano, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina del responsabile del procedimento (art. 6) e sui limiti dei vincoli

Con OPCM 5 ottobre 2010 n. 3900 "Disposizioni concernenti la realizzazione del 'grande evento EXPO Milano 2015", sono previste altre ulteriori deroghe e precisazioni alla luce della normativa sopravvenuta e delle garanzie richieste dal BIE sulla disponibilità del sito.

Con OPCM 11 ottobre 2010 n. 3901 sono state soppresse alcune deroghe e ne sono state previste ulteriori, per garantire il regolare afflusso dei visitatori in condizioni di massima sicurezza.¹⁰

Con la presentazione al Comitato Esecutivo del BIE, in data 25 maggio 2010, del *Masterplan* dell'Esposizione Universale (redatto dall'ufficio tecnico della Società con la collaborazione di architetti di fama internazionale, che contempla opere permanenti, di tipo prevalentemente infrastrutturale, e provvisorie, come gli stand espositivi), unitamente al *Dossier* di registrazione, è stata presentata dal Governo italiano una

preordinati all'esproprio (art. 9) ;

3) D.LGS n. 163 del 2006 (*Codice dei contratti pubblici*): le norme del "Codice Appalti" derogabili riguardano le modalità di affidamento (artt. 53-54-67-71-72), quelle sulle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), quelle sulle garanzie dovute dai progettisti e sulla cauzione definitiva (artt. 111-113), quelle che disciplinano le varianti in corso di esecuzione, il sub-appalto ed il collaudo (artt. 114-118-120), quelle sulla direzione dei lavori, sulle garanzie e coperture assicurative, sulle penali e sull'adeguamento prezzi (artt. 126-129-130-133), quelle che riguardano l'ambito di applicazione e le procedure nella concessione di lavori pubblici (artt. 142-144-145-146-147), quelle sugli appalti affidati da concessionari, che siano o meno amministrazioni aggiudicatrici (artt. 148-149-150-151), quelle sulla finanza di progetto (artt. 152-153-156-157-158), e quelle sulle procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte (Capo III - artt. 220, 223, 224, 225, 226, 227) nonché le norme transitorie di cui all'art. 253 comma 1 (nella parte in cui comporta □l'applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure □gia' bandite) e comma 25;

4) D.LGS n. 267/2000 (*Testo Unico Enti locali*): le deroghe concernono tre articoli (49-182-192). In particolare, l'art. 49 concerne i pareri dei responsabili dei servizi, l'art. 182 regola le "fasi della spesa" pubblica (l'impegno, la liquidazione l'ordinazione ed il pagamento) e l'art. 192 prevede la necessità della determinazione del responsabile del procedimento prima della stipulazione dei contratti, indicante il fine e l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

5) D.LGS n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*): le deroghe riguardano gli articoli dal 18 al 25 e il 135, tra cui l'articolo 20, comma 1, secondo cui "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

6) D.LGS n. 152/2006 (*Codice Ambiente*): le deroghe riguardano gli articoli da 19 a 29, che costituiscono l'essenza della valutazione di impatto ambientale (tutto il Titolo III della Parte Seconda del Codice)

Sono poi previste altre deroghe a norme di settore ("*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*", "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" o "*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate approvato con DPR 15.06.59 n. 393*") o a leggi regionali.

¹⁰ In sede di controllo di legittimità, la Sezione Centrale di controllo della Corte ha evidenziato, al riguardo, che "la situazione oggetto delle ordinanze n. 3900/2010 e n. 3901/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni concernenti la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, è una situazione unica, nel suo genere, espressamente prevista dalla legge (art. 14, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 122/2008), che la delinea nella sua fattispecie, qualificandola come eccezionale, singolare, straordinaria, con riferimento ai tempi, tassativamente stabiliti a livello internazionale. Ne consegue che gli straordinari strumenti giuridici, a cui si ricorre per fini operativi, discendono funzionalmente dal singolare disposto legislativo (art. 14 cit.) e non dalla disciplina generale concernente gli interventi di protezione civile, previsti e disciplinati dalla L. n. 225/1992, modificata ed integrata dalla L. n. 401/2001" (del. n. SCCLEG/23/2010 Prev. Del 26.10.2010).

lettera a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, di garanzia finanziaria complessiva dell'intero evento.

Il *Dossier* di registrazione è stato approvato dall'Assemblea Generale del BIE il 23 novembre 2010, che rappresenta dunque la data di registrazione ufficiale dell'Evento, così come concepito nel *Masterplan* che ha ulteriormente sviluppato gli interventi previsti con le norme sopra richiamate (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e D.P.C.M. 22 ottobre 2008, come integrato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009 e dal D.P.C.M. 1° marzo 2010).

Con il *Dossier di Registrazione* sono stati precisati i principali aspetti dell'evento (Misure legali e status giuridico di Expo Milano 2015 - Sviluppo del tema e programma culturale - Progettazione del Sito Espositivo - La sostenibilità dell'evento - Piano di *Legacy* - Piano finanziario - Piano di *business operations* - Piano di comunicazione e promozione).

Il Piano Finanziario del *Dossier*, in particolare, descrive gli investimenti per le opere infrastrutturali necessarie in relazione alle modifiche apportate, rispetto all'iniziale '*concept*' espositivo, dal *Masterplan*.

Con il Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, è stata istituita la figura del Commissario Unico delegato del Governo, che ha assunto i poteri, anche derogatori, del Commissario straordinario, nonché quelli del Commissario generale (ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 1928 e successive modifiche).¹¹

In base all'art. 10, par. 2, della Convenzione del BIE del 28 novembre 1928, il Governo Italiano è responsabile della preparazione e della disposizione delle misure legali, finanziarie e di ogni altra misura necessaria a garantire il successo ed il prestigio dell'Esposizione Universale e garantisce l'adempimento degli obblighi finanziari a carico dell'Organizzazione.

1.2. I protagonisti del progetto

1.2.1. La Società di gestione in generale. Interventi normativi specifici

Nel rinviare per i maggiori dettagli a quanto esposto nella precedente Relazione, ci si limita qui a ricordare che la società "SO.GE 2015 S.p.A." (ora

¹¹ Maggiori dettagli al par. 1.2.5.

denominata "EXPO 2015 S.p.A.") - società pubblica partecipata, come già accennato, per il 40%, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il 20% ciascuno da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, e per il 10% ciascuna dalla Provincia di Milano e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Milano - è stata costituita in data 1° dicembre 2008 con il precipuo scopo della realizzazione, organizzazione e gestione dell'evento "EXPO Milano 2015", in adempimento di quanto previsto all'art. 4 del DPCM Expo e, più in generale, degli impegni assunti nei confronti del BIE dal Governo della Repubblica Italiana e dagli enti presentatori della candidatura di Milano.

Gli interventi di cui la Società è soggetto attuatore consistono in *opere (c.d. 'essenziali' - di preparazione e costruzione del sito; di connessione del sito stesso; ricettive; tecnologiche)* nonché in *attività di organizzazione e di gestione dell'evento* (art. 1, comma 3 Decreto Expo)¹².

¹² Con DPCM 7 aprile 2009 ("Modifiche al DPCM 22/10/08 recante <Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015>") (in G.U. 11.05.2009, n. 107) sono state apportate diverse modifiche al Decreto Expo, "per adeguare gli organismi per la gestione delle attività connesse (...) ad esigenze di maggiore funzionalità". Tra l'altro, è stato modificato il riparto dei finanziamenti, in funzione dei nuovi diversi "soggetti attuatori" aggiuntisi alla Società di gestione.

In particolare, tra l'altro:

1. il nome della società di gestione è cambiato da "SOGE S.p.A." in "EXPO 2015 S.p.A.";
2. il comma 4 ha disposto che "In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, trova diretta applicazione alla società, che è di interesse nazionale, la disciplina di cui all'art. 3, comma 52-bis, lettera b) della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni" (in materia di emolumenti agli organi di amministrazione: per effetto di tale disposto il trattamento economico degli amministratori della società è pertanto escluso dall'applicazione del limite retributivo di cui all'art. 44 L. n. 244/2008, in quanto determinato ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile); il criterio di non applicabilità del limite massimo retributivo è stato confermato anche dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195;
3. ha previsto l'ulteriore competenza del Tavolo istituzionale (c.d. "Tavolo Lombardia") anche per le attività relative al complessivo evento espositivo, e non solo per quelle relative alle opere connesse riguardanti aree diverse dal sito espositivo, nonché per la diversa ripartizione degli stanziamenti previsti per le opere da 7.a, a 9.d dell'Allegato 1 al Decreto Expo, in quanto opere per l'accessibilità del sito, "nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica" ;
4. quanto al riparto dei finanziamenti, ha modificato l'art. 6, nel senso che, ferma restando la quota al COSDE (e poi anche al Commissario Generale, al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia e, in ultimo, al Commissario Unico, come successivamente istituiti) - quota peraltro indeterminata, ancorché limitata "allo stretto necessario per il suo funzionamento" - ha previsto che i finanziamenti sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 S.p.A., o "dei soggetti attuatori degli interventi che la Expo 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il COSDE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura e successive modificazioni, e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto". Tali ulteriori soggetti attuatori, diversi dalla Società, sono poi stati individuati dal Tavolo istituzionale, nelle sedute del 23.02.2009 e del 25.05.2009, in:
 - a) Regione Lombardia, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.(ILSPA), e
 - b) Comune di Milano, tramite Metropolitane Milanesi (MM) S.p.A.
5. l'art. 1, lettera t) ha aggiunto il comma 11 all'art. 4 del DPCM 22.10.2008, che così recita: "Alle spese sostenute in vista dell'operatività della Expo 2015 si provvede mediante le risorse di cui all'art. 6, comma 1, ai sensi dello stesso comma", con ciò ampliando l'ambito di utilizzo delle risorse di cui all'art. 14 della Legge n. 133/2008 anche per la copertura delle spese sostenute per l'operatività della Società.

L'art. 9, comma 4-ter, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha poi introdotto la seconda parte del comma 9 dell'art. 4 del DPCM Expo, con cui è disposto

Alla Società Expo 2015 S.p.A. è stata quindi confermata la competenza alla realizzazione – anche indiretta ('realizza o fa realizzare') – delle opere necessarie per la migliore riuscita dell'evento, oltre che all'organizzazione e gestione dell'evento medesimo.

L'art. 32, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che *"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"*, con la conseguente previsione della possibilità di contemperare i contrapposti interessi in gioco, compreso l'interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, anche in sede di adozione di eventuali provvedimenti cautelari concernenti le procedure ad evidenza pubblica.¹³

Va, infine, evidenziato, che l'Allegato 1 al DPCM Expo è stato ulteriormente modificato con DPCM 15 giugno 2012, con cui è stato rimodulato il Piano delle opere necessarie di competenza della Società, e variata la percentuale delle fonti di finanziamento tra i soggetti finanziatori dell'evento (Stato – Enti locali), rimanendo peraltro inalterato l'importo complessivo del finanziamento stesso, come si preciserà più avanti, al par. 1.4.

che la Società *"sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate"*.

Ancora, con DPCM 1° marzo 2010 *"Modifiche agli allegati del DPCM 22/10/08 recante <Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015>* (G.U. 19 aprile 2010, n. 90) è stata ulteriormente modificata la ripartizione delle opere necessarie e connesse di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM Expo, nonché aggiornato l'importo totale dei finanziamenti, anche per le opere di competenza della Società.

¹³ Art. 125 D.Lgs. n. 104/2010. Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche: 1. *Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.* 2. *In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.* 3. *Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.* 4. *Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63.*

Con riferimento alla descritta disciplina, la Corte evidenzia la frammentazione dell'impianto normativo di riferimento, declinato in una molteplicità di interventi modificativi relativi alla struttura, alle risorse e alle competenze dell'intero assetto organizzativo dell'evento.

Ciò, unitamente alle diverse vicende occorse nella fase decisionale di *start up* della Società, così come alle difficoltà legate ai vincoli finanziari imposti al bilancio dei Soci Locali, derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità interno e, in generale, alle conseguenze dell'attuale crisi finanziaria, ha contribuito a determinare una situazione di complessità operativa, che ha finito anch'essa per incidere sul cronoprogramma dei lavori.

Oltre alla Società di gestione Expo 2015 S.p.A., oggetto del presente referto, gli altri soggetti coinvolti nel progetto, come già anticipato, sono oggi il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, il Commissario Unico delegato del Governo – che è subentrato nei poteri e nelle funzioni del Commissario straordinario e del Commissario Generale - insieme alla Commissione di coordinamento per le attività connesse (COEM) ed al Tavolo Istituzionale (c.d. Tavolo Lombardia)¹⁴.

A completamento del quadro normativo sopra illustrato, si riassumono, infine, gli ultimi interventi normativi a sostegno di Expo 2015, intervenuti nel periodo 2012 – 2013:

- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”). convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35, articolo 56, comma 3: è stata innalzata dal 4 all'11 per cento la quota delle risorse (destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2014 S.p.A. è soggetto attuatore), quota già prevista dall'art. 54 del D.L. n. 78/2010, che la Società medesima può utilizzare per le attività organizzative e gestionali finalizzate allo svolgimento dell'evento, fermo restando il finanziamento integrale delle opere;
- Decreto-Legge 15 maggio 2012, n. 59 (“Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”), convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2012, art. 3, comma 1: sono stati confermati gli effetti della dichiarazione di “Grande Evento” dell'Expo Milano 2015, di cui al DPCM 30 agosto 2007, e delle ordinanze di protezione civile emanate al riguardo, prevedendo in tal modo un'unica, significativa eccezione alla abrogazione dei poteri derogatori per i grandi eventi che non necessitano della

¹⁴ V. successivi paragrafi.

deliberazione di stato di emergenza;

- DPCM 15 giugno 2012 (di cui si è già detto): modifica l'Allegato 1 al DPCM Expo, con aggiornamento delle opere essenziali;

- Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134: reintegra l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14 del D.L. n. 112/2008, e attribuisce al Sindaco di Milano, quale Commissario straordinario, la possibilità di delegare ad un sub Commissario le attività di competenza; è altresì disposto che una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

- Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini") convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135: esclusione, per le società costituite per la realizzazione dell'Esposizione del 2015, delle disposizioni dell'art.4, recante "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche";

- D.M. 10 luglio 2012: previsione del meccanismo c.d. "reverse charge" alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della Arexpo S.p.A. e della Expo S.p.A.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1, commi 214, 215 e 216: disposizioni di tipo contabile e organizzativo;

- Legge 14 gennaio 2013, n. 3: Ratifica dell'Accordo di Sede (sottoscritto dal Governo e dal BIE a Roma l'11 luglio 2012), contenente le misure necessarie per facilitare la partecipazione dei Paesi all'Esposizione Universale di Milano del 2015;

- Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, (c.d. Decreto legge Emergenze): istituzione del Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo, con poteri derogatori e sostitutivi per assicurare il rispetto del cronoprogramma delle opere;

- DPCM 6 maggio 2013, attuativo dell'art. 5 del predetto DL 43/2013, con nomina del Commissario Unico nella persona dell'attuale Amministratore delegato con specificazione dei relativi poteri.

1.2.2. IL COSDE

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 22/10/2008, come sostituito

dall'art. 1 del DPCM 5 agosto 2011, il Commissario Straordinario (già 'delegato') è garante della realizzazione di Expo Milano 2015 ed ha compiti di vigilanza e di impulso sulla esecuzione delle opere, partecipa alla COEM per le attività connesse, può indire Conferenze di Servizi tra le amministrazioni interessate, salvo le competenze di altri organismi, anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni stesse.

La disciplina sui poteri del Commissario straordinario (già 'COSDE') ha confermato, per il grande evento del 2015, l'impianto derogatorio previsto nell'organizzazione dei 'Grandi eventi', non solo in presenza di fatti calamitosi - che, in quanto tali, necessitano della dichiarazione di stato di emergenza - ma anche in relazione ai grandi eventi che comportano rischi legati a particolari condizioni: nella specie, il rilevante afflusso di diversi milioni di persone, tra cui autorità pubbliche, previsti all'interno dell'Area che ospiterà il Sito espositivo, implica la predisposizione di strumenti atti a prevenire problemi relativi alla sicurezza e alla tutela dell'integrità fisica delle persone e dei luoghi, con riflessi, naturalmente, legati all'importanza di carattere storico, tecnologico, economico e tematico ("*Nutrire il pianeta, energia per la vita*") della Esposizione Universale del 2015.

Anche, poi, a causa dei tempi ristretti per l'organizzazione dell'evento, e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, è stato previsto a favore del Commissario straordinario, prima, e del Commissario Unico, adesso, un diffuso potere di deroga alla normativa ordinaria, tra l'altro, in materia procedure di gara e di espropriazioni per pubblica utilità.

A fronte di tali poteri derogatori (già specificati nelle note 3 e 7 al precedente paragrafo 1.1), peraltro, il legislatore ha previsto una serie di adempimenti finalizzati al monitoraggio ed al controllo di tale tipologia di spese connesse alle ordinanze di protezione civile.¹⁵

¹⁵ Con decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 (stesso Supplemento ordinario alla pagina 1), recante: «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*». (GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53) è stato infatti stabilito (art. 2):

- che le ordinanze in deroga per l'attuazione degli interventi emergenziali, di cui all'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze» (art. 2-quinquies);

- che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali (di cui al comma 5-bis dell'art. 5 della predetta Legge n. 225/1992) sono inoltrati, per il tramite delle ragionerie territoriali, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e che «*al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali*» (art. 2-quinquies);

- che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei

Le attribuzioni ed i poteri di tale soggetto sono stati ridefiniti, per ultimo, con DPCM 5 agosto 2011, come segue.

- Il Commissario straordinario del Governo, al fine di garantire la realizzazione dell'Evento espositivo:
 - a) *vigila*, in raccordo con il Commissario generale, sulla organizzazione di Expo 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE;
 - b) *partecipa alle riunioni del CIPE*, su invito del suo Presidente, riferendo, anche periodicamente, sullo stato di attuazione degli interventi;
 - c) *riferisce periodicamente*, in raccordo col Commissario generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento, relativamente ai temi di propria competenza;
 - d) *può promuovere gli accordi di programma* o partecipare agli stessi e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
 - e) *esercita poteri di impulso* sull'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, nonché poteri sostitutivi in caso di necessità e urgenza, per le opere di cui all'art. 1, comma 3, previa diffida all'organo competente escluse le opere di cui all'art. 5, comma 3 (si tratta delle attività regionali e sovraregionali relative all'Evento, nonché interventi ed attività relativi alle opere connesse riguardanti aree diverse dal sito, nonché le opere per l'accessibilità del sito di cui da 7 a) a 9 d) dell'allegato 1 al DPCM 22.10.2008, di competenza del c.d. "Tavolo Lombardia");
 - f) *può partecipare*, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Società di gestione Expo 2015 S.p.A.;
 - g) *partecipa alle riunioni* della COEM ed esprime l'intesa sulla convocazione della stessa;
 - h) *indica conferenze di servizi* tra le amministrazioni interessate, salve le competenze di altri organismi, anche con la partecipazione di soggetti

ministri, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità» della Corte dei conti, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- che negli stessi termini e modalità di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge n. 225/1992 devono rendicontare i funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività.

privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati;

- i) *promuove l'attivazione* degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'art. 1;
- j) *è delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri* ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e si avvale dei poteri di deroga previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Grande evento Expo, ai fini della realizzazione delle opere;
- k) *svolge altresì funzione di garanzia sull'esecuzione dei lavori* nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, tramite la vigilanza sulle attività relative alle opere connesse di cui all'allegato 2 del DPCM 22.10.2008, riferendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla puntuale esecuzione dei lavori.

Nell'esercizio dei predetti poteri e funzioni è subentrato nel 2013 il Commissario Unico delegato del Governo (par. 1.2.5).

1.2.3. IL COMMISSARIO GENERALE

Le attribuzioni ed i poteri di tale soggetto – istituito, nell'ambito delle esposizioni universali, con la Convenzione sottoscritta a Parigi il 22 novembre 1928 - sono definiti con DPCM 5 agosto 2011, come segue.

- il Commissario generale, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del BIE:
 - a) *rappresenta il Governo italiano* nei confronti del BIE e degli Stati che partecipano all'Expo Milano 2015 in tutte le materie relative all'Esposizione, in collaborazione e con il supporto del Ministero degli Affari esteri;
 - b) *vigila*, in raccordo con il Commissario straordinario, sull'organizzazione della Società di gestione Expo 2015, con un potere di indirizzo e controllo generale sui contenuti e temi dell'evento;
 - c) *garantisce al BIE una costante informazione* sugli sviluppi e gli avanzamenti nella preparazione dell'Esposizione, riferendo periodicamente e presentando una relazione a ciascuna delle sue Sessioni;

- d) *assicura il rispetto del programma* di lavoro e delle norme del regolamento generale e dei regolamenti speciali;
- e) *è il referente* dei Commissari Generali di Sezione dei Paesi partecipanti;
- f) *esercita i poteri disciplinari* sull'Esposizione attribuiti dal regolamento generale esecutivo della convenzione;
- g) *riferisce periodicamente*, in raccordo col Commissario straordinario, al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento;
- h) *può partecipare*, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Società di gestione;
- i) *può, sotto la propria responsabilità, delegare* l'esercizio dei propri poteri a collaboratori;
- j) *convoca*, d'intesa con il Commissario straordinario, la COEM e la presiede.

I finanziamenti pubblici statali previsti per la realizzazione dell'Evento (dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133) possono essere assegnati ed utilizzati dal Commissario straordinario e dal Commissario generale - ora dal Commissario Unico delegato del Governo - entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento (art. 3 DPCM 5 agosto 2011), ed affluiscono in apposite contabilità speciali mediante assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sui predetti fondi *ex lege* n. 133/2008.

1.2.4 IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA

Con l'art. 2, comma 1, del DPCM 3 agosto 2012 è stato nominato il nuovo Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, dopo le dimissioni del precedente nominato con DPCM 14 febbraio 2012, e con successivo DPCM 9 ottobre 2012 è stato stabilito il quadro operativo secondo cui lo stesso realizza il proprio mandato, specificandone compiti e responsabilità.

Il budget assegnato per la Partecipazione Italiana all'Evento espositivo del 2015 - comprendente le opere relative al c.d. Palazzo Italia e ai Padiglioni Regionali sul Cardo - è previsto nell'Allegato 1 al DPCM Expo e succ. mod. e integrazioni, pari ad € 62,8 milioni, al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia.

Le attribuzioni conferite al Commissario sono definite dal predetto DPCM 3 agosto 2012, ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Parigi del 22.11.1928, come segue.

Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia:

- a) *rappresenta il Governo Italiano* in qualità di Partecipante Ufficiale all'Expo di Milano 2015 ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Per "Padiglione Italia" si intende l'area espositiva italiana, ovvero tutti gli spazi espositivi all'interno del sito, tra cui l'edificio definito "Palazzo Italia" e il "Cardo";
- b) *è responsabile degli adempimenti* previsti in capo ai Commissari Generali di Sezione dalla predetta Convenzione di Parigi;
- c) *informa* il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affari Esteri ed il Commissario Generale dell'Expo sui contenuti della presenza italiana all'Esposizione;
- d) *vigila* affinché i diritti e gli obblighi degli espositori siano rispettati;
- e) *è responsabile del coordinamento* della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell'intero sistema Italia, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento della presenza di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, enti o associazioni private.

La responsabilità del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia riguarda, in particolare, la presenza degli espositori e le attività commerciali che si svolgeranno all'interno dell'area espositiva italiana e gli aspetti contenutistici dell'area espositiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del BIE.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia opera in coerenza con gli indirizzi del Commissario Generale dell'Expo, in ordine alle linee strategiche dei contenuti e dei programmi delle attività e aggiorna periodicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affari esteri ed il Commissario Generale dell'Expo, circa l'avanzamento del progetto e la sua gestione.

Con successivo DPCM 9 ottobre 2012 è stata ulteriormente specificata la funzione di coordinamento delle attività attinenti la realizzazione e gestione del Padiglione Italia, affidate alla Società di gestione in qualità di Stazione appaltante, nonché la definizione dei contratti di sponsorizzazione e la gestione della struttura operativa, sia per quanto riguarda la segreteria che per quanto attiene alle attività di coordinamento, indirizzo e controllo, per le quali si avvale di risorse umane messe a

disposizione dalla Società di gestione, a tal fine utilizzando le risorse finanziarie finalizzate alla partecipazione italiana, di cui al predetto Allegato1, che, come per gli altri due Commissari, affluiscono in una apposita contabilità speciale.

1.2.5 IL COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO

L'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, - che sostituisce il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 - ha istituito il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, poi nominato nella persona dell'Amministratore Delegato con D.P.C.M. 6/5/2013 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già in capo al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi la titolarità della relativa esistente contabilità speciale, nonché i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono stati attribuiti al Commissario Unico anche i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito DPCM (comma 2).

Al Commissario Unico sono stati attribuiti, dalla medesima norma, anche poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Oltre ai poteri in deroga previsti dalle ordinanze di protezione civile di cui sopra, la norma prevede che, ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comma 2).

In conformità con la previsione della novella legislativa, il Commissario Unico ha nominato, entro il 31 maggio 2013, due dei tre soggetti previsti dalla norma, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, di cui uno nel ruolo dei Prefetti, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei

lavori e delle opere strettamente funzionali all'Evento, anche per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 5. I soggetti delegati si avvalgono, per la loro attività, delle strutture societarie o di quelle esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario. Dall'attuazione di tali funzioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità speciale (comma 2 bis).

Nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del D.lgs. 104/2010. Tale norma impone al Giudice, prima di pronunciarsi sulla (richiesta di) sospensione del provvedimento o della procedura impugnati, di tenere conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera ed alla celere prosecuzione della procedura.

In sostanza, il Commissario Unico:

- vigila e monitora la corretta organizzazione dell'Evento;
- partecipa alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche per Expo 2015;
- esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere le situazioni che ostacolano la realizzazione delle opere essenziali e connesse, la partecipazione degli Stati o il regolare svolgimento dell'Evento;
- esercita poteri di ordinanza nei limiti definiti con delibera della P.C.M.;
- coopera con il Governo nei rapporti con il BIE e con gli Stati Membri che partecipano all'Expo Milano 2015, operando altresì come referente dei Commissari Generali di Sezione dei Paesi partecipanti;

dalla (previsione di) nomina, da parte dello stesso Commissario Unico, di tre soggetti delegati che svolgano funzioni di garanzia e di controllo della corretta esecuzione dei lavori nonché del corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri allo stesso attribuiti dal Decreto.

In sintesi, i principali ambiti normativi derogabili dal Commissario Unico sono i seguenti:

- contrattualistica pubblica;
- espropriazione per pubblica utilità;
- paesaggistico-ambientale e dei beni culturali;
- ambientale;
- urbanistica ed edilizia.